

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01666/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2024, proposto da

[Redacted] in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Antolino, Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l'Ambito 28 Comune Capofila San Giorgio a Cremano, non costituito in giudizio;
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di **[Redacted]**, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria definitiva degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA 2022/2024”, pubblicata sul Sito Internet del Comune di San Giorgio a Cremano il 14 febbraio 2024 (all 1) e successivamente rettificata in data 15 marzo 2024 (all 1 bis) dalla quale risulta che il minore **Sapa Vittorio** identificato col n. di protocollo della domanda **7192/2024** è stato ammesso ma non finanziabile, rientrando nella “disabilità gravissima 2° criterio di priorità PT 5”;
- del D.D. RCG n° 310/2024 del 14/02/2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi al programma regionale assegni di cura FNA 22/24 Ambito Territoriale 28 (all 1);
- del DD RGC 546/2024 del 15.03.2024 di rettifica della graduatoria definitiva degli ammessi al programma regionale assegni di cura FNA 22/24 Ambito Territoriale 28 (all 1 bis);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria ivi espressamente compresi quelli inerenti l’attività istruttoria e l’attribuzione dei relativi punteggi nonché, per quanto di ragione, l’avviso pubblico dell’Ambito Territoriale 28 (all 2) avente ad oggetto” Programma regionale di Assegni di Cura ex DGR 121/23 – FNA 2022-2024”, il richiamato DD RGC 969/2023 e la DGRC 121/2023, con gli allegati A e B (all3, 3bis , 3 ter) ;
- del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi col quale a partire da marzo 2024 le Amministrazioni resistenti hanno interrotto l’erogazione dell’assegno di cura al **minore Sapa V** quanto nella graduatoria degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA 2022/2024” risulta “ammesso e non finanziabile”, lasciando di fatto il minore privo di ogni forma di assistenza;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso comunque lesivo dei diritti e/degli interessi del minore ivi incluso ogni eventuale atto di valutazione della posizione del minore mai comunicato e/ notificato;

per l'accertamento

del diritto del minore **Sarpa Vittorio** ad essere reinserito - anche in via cautelare - nella graduatoria come "ammesso e finanziabile" e, quindi, del diritto a continuare a percepire l'assegno di cura senza soluzione di continuità in quanto soggetto con disabilità gravissima - **autismo di livello 3 secondo il DSM5** - ammesso alle cure domiciliari e già percettore dal 2019 dell'assegno di cura, quale unica forma atta a garantire la necessaria assistenza tutelare /educativa, così come del resto, stabilito dalla stessa PA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le censure di irragionevolezza del criterio di priorità assoluta fissato dalla delibera regionale n. 121 del 2023 in favore degli "Anziani non autosufficienti ad alto carico assistenziale" presentano apprezzabili profili di fondatezza e, del resto, la stessa regione Campania con delibera n. 70 del 2024 ha modificato i criteri di priorità originariamente previsti;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto, inoltre, che vada disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale d'Ambito n. 28 RCG n.310 del 14 febbraio 2024, relativa al Programma regionale

di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023, e da ultimo rettificata con determinazione dirigenziale d'Ambito n.28 RCG n. 546 del 15 marzo 2024;

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) del comune di San Giorgio a Cremano, quale capofila dell'Ambito Territoriale n. 28, del comune di San Sebastiano al Vesuvio, quale comune facente parte di tale Ambito, e della Regione Campania, con le seguenti modalità:

- l'avviso, da pubblicarsi sul sito web (internet) istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano, del comune di San Sebastiano al Vesuvio e della Regione Campania, dovrà contenere le seguenti informazioni: - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - le Amministrazioni intimate; - l'oggetto del ricorso; - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale d'Ambito N. 28 RCG n.310 del 14 febbraio 2024, relativa al Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023, e rettificata con determinazione dirigenziale d'Ambito n.28 RCG n. 546 del 15 marzo 2024; - il testo del ricorso con oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di altri soggetti citati nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate; - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile

all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano, del comune di San Sebastiano al Vesuvio e della regione Campania con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alle Amministrazioni, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito in atti della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla pubblicazione;
- l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle Amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data del 23 ottobre 2024;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 23 ottobre 2024.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità della ricorrente e del minore.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Angela Fontana

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.